



Martedì 08/11/2011

ANTIRICICLAGGIO: LA SEGNALAZIONE TELEMATICA DELLE OPERAZIONI SOSPETTE DAL 1° NOVEMBRE 2011

A cura di: Studio Valter Franco

Premessa

La segnalazione di operazioni sospette per riciclaggio o finanziamento del terrorismo costituisce un obbligo espressamente posto a carico dei professionisti dall'articolo 41 del D.lgs. 231/2007 (Decreto) che trova applicazione anche relativamente ad operazioni di ammontare inferiore ai 2.500 euro (limite per le transazioni in contanti di cui all'art. 49 del Decreto, così come modificato, con effetto dal 13.8.2011 dall'art. 2 comma 4 del D.L. 12.8.2011 n. 138, convertito dalla Legge 14.9.2011 n. 148).

Per quanto riguarda i professionisti, l'articolo 43 del Decreto prevede che la segnalazione venga trasmessa direttamente all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) presso la Banca d'Italia (BDI) od agli Ordini Professionali (1).

L'articolo 6, comma 6 lett. e bis del D.lgs. 231/2007 prevede che l'UIF emani istruzioni in materia di segnalazione di operazioni sospette (SOS).

Il Direttore dell'UIF, con provvedimento del 4/5/2011, entrato in vigore il 16/5/2011 (Provvedimento), ha appunto emanato, in attuazione del citato articolo 6 del Decreto, le istruzioni e le modalità di inoltro delle SOS.; il nuovo sistema di raccolta e gestione delle operazioni sospette è illustrato dall'UIF sul sito della BDI.

Con successivo comunicato UIF del 24/10/2011 è previsto che le SOS debbano essere trasmesse unicamente in forma telematica dall'1/11/2011.

Si rammenta che l'articolo 41 del Decreto prevede espressamente che la SOS venga effettuata senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, appena il segnalante viene a conoscenza degli elementi di sospetto.

Il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo si desume anche dal riscontro del nominativo nelle liste pubbliche consultabili sul sito della BDI, sezione UIF avendo comunque riguardo, nel caso di omonimia, agli altri elementi identificativi della persona e/o della società.

Per le operazioni di riciclaggio occorre tenere invece conto di quanto indicato nell'articolo 41 del Decreto, e cioè dei c.d. "indicatori di anomalia":

per i professionisti gli indicatori di anomalia sono elencati nel Decreto Ministero Giustizia 16 aprile 2010 pubblicato sulla G.U. 101 del 3/5/2010; si rammenta che il CNDCEC ha predisposto le Linee Guida per l'Adeguata Verifica della Clientela (aggiornato al luglio 2011) che, a pagina 50 e segg., contiene gli elementi ritenuti utili per la valutazione del rischio associato al cliente ed al tipo di operazione.

In alcuni casi, quali quello della crisi Libica, sono stati diramati dall'UIF appositi comunicati circa la necessità di procedere alla SOS.



Sireputa opportuno precisare che, inoltre, l'UIF ha emanato il 9 agosto 2011 indicatoridi anomalia in materia di usura.

La segnalazione telematica

Conil preciso scopo di garantire la tempestività della segnalazione, l'omogeneità,la completezza e la standardizzazione della segnalazione, l'UIF ha realizzato un'appositaapplicazione, disponibile sul portale della BDI.

Peraccedere al servizio telematico delle SOS occorre preventivamente registrarsi al servizio, con la compilazione delmodulo MOD - UIF - 01 (vedi le istruzioni);si evidenzia che per la corretta compilazione del modulo è necessario che sullostrumento informatico sia installata almeno la versione 9.0.124.0 o successivi di Adobe Flash; i segnalanti non iscritti agli albi della BDI -ed i professionisti non sono iscritti in tali albi - dovrannoinoltre allegare copia del documento di identità, copia del codice fiscale e autocertificazione (testo dell'autocertificazione presente sul sito, vedi ilprecedente collegamento istruzioni) incui si dichiara l'appartenenza ad una delle categorie dei soggetti legittimatiad inviare la SOS.

Considerazioni

L'articolo41 del Decreto, comma 4, prevede espressamente che la SOS sia fatta senza ritardo e "ove possibile prima di eseguire l'operazione, appena il soggettotenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto":ciò indurrebbe a ritenere che ilprofessionista sia tenuto ad effettuare la registrazione preventivamente, inmodo da poter eventualmente trasmettere, in seguito, la segnalazione senza ritardo, considerato che le abilitazioni per l'accesso al portale "sarannorilasciate, di regola, nelle 48 ore successive alla ricezione della richiesta":in merito abbiamo proceduto ad inviare una richiestadi chiarimenti all'UIF in data odierna.

1 Al momento attuale risulta unicamente stipulato un accordo tra UIF eConsiglio Nazionale del Notariato per l'invio, da parte dei Notai al ConsiglioNazionale della segnalazione, daquest'ultimo trasmessa all'UIF (rif. IlSole 24 Ore del 22 luglio 2009)

Rag. Valter Franco